



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

88/2015
Giugno/13/2015 (*)
Napoli 24 Giugno 2015

Con Risoluzione n. 59 dell'11 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

Come noto, la legge di Stabilità 2015, legge 190/2014, all'art. 1, commi da 54 a 89, ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell'anno precedente non hanno superato determinati limiti di compensi o ricavi.

Più precisamente, per ottenere l'accesso al nuovo regime forfetario, è richiesta la concomitante presenza di alcuni requisiti e condizioni, facendo riferimento all'anno precedente:

- ***i ricavi/compensi conseguiti/percepiti, ragguagliati ad anno e senza considerare gli eventuali importi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri, non devono superare i limiti indicati nella tabella sottostante;***
- ***le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono eccedere i 5.000 euro lordi;***

- **il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell'esercizio non deve superare i 20.000 euro, considerando: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il loro valore normale (articolo 9 del Tuir); per i beni utilizzati promiscuamente, il 50%. Nel conteggio non rientrano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e i beni immobili, in qualsiasi modo acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;**
- **eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono essere superiori a quelli d'impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro.**

LIMITI DI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ			
Gruppo di settore	Codici attività Ateco 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche,	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 -	15.000	78%

tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	87 - 88)		
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Ancora, il **comma 64 del suddetto articolo 1**, stabilisce, tra l'altro, che ***sul reddito imponibile***, determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla citata legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, ***“si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.”***

Per le nuove attività, nei primi 3 anni, il reddito è ridotto di 1/3.

A favore delle imprese è altresì previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito "effettivo".

Orbene ciò premesso con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per i contribuenti interessati.

CODICI TRIBUTO - COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Al fine di consentire il versamento dell'imposta sostitutiva, il cui calendario segue le regole ordinarie previste per le scadenze di Unico, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha istituito i seguenti **codici tributo**:

- **1790** - Acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario - **prima rata**

- **1791** - Acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario - **seconda rata** o in unica soluzione

- **1792** - **Saldo** imposta sostitutiva sul regime forfetario

In sede di compilazione del modello di versamento F24, ***i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".***

ATTENZIONE

Il codice tributo "**1792**" è ***utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".***

PAGAMENTI RATEALI

Particolare attenzione deve essere prestata nel caso di pagamenti rateali.

In questo caso l'Agenda delle Entrate precisa che per i codici tributo "1790" e "1792", ***nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove:***

- ***"NN" rappresenta il numero della rata in pagamento;***
- ***"RR" indica il numero complessivo delle rate.***

Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC